



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del 26 giugno 2018

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 31 ottobre 2011¹ sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 15 e massima di 28 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 10 Piano di formazione

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione² della competente organizzazione del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente e determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
- b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
- c. designa l'ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l'organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;

¹ RS 412.101.221.76

² Il piano del 31 ottobre 2011 è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Art. 12, rubrica e frase introduttiva

Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

Art. 26a Disposizioni transitorie della modifica del 26 giugno 2018

Per quanto riguarda i corsi interaziendali (art. 8 cpv. 3), le persone che hanno iniziato la formazione di giardiniere AFC prima del 1° gennaio 2018 la portano a termine in base al diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2018.

26 giugno 2018

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione:

Josef Widmer
Direttore supplente